



COMUNE DI BELLANTE

Provincia di Teramo

Ordinanza N. 11 del 07/05/2020

OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ IN BELLANTE CAPOLUOGO L.GO DELLA CROCE LIMITATAMENTE ALLA VENDITA DEI SOLI GENERI ALIMENTARI. REVOCA ORDINANZA N. 10 MERCATO ALIMENTARE.

IL SINDACO

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia coronavirus, a seguito della dichiarazione dell'O.M.S. di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno il giorno 11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”* ed in particolare l'art. 3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45.

- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *“Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019.”*

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di*

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale» , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

- Il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

-Il Decreto legge 25 marzo 2020“ *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, con particolare riguardo ai suoi artt. 3 e 5 che testualmente, in ordine al potere di ordinanza sindacale sul punto, così recano: “2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.” “1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.”;

- Da ultimo in ordine di tempo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 di proroga dell'efficacia pressoché integrale delle varie misure di prevenzione volte a ridurre il contatto sociale , fino alla data del 03 maggio 2020 ;

VISTA l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

VISTA l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “*Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

VISTA l'ordinanza n. 54 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “*Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, L. 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*;

VISTA la successiva ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercier e centri benessere, manutenzione camper;*

VISTO l'ultimo D.P.C.M del 26 Aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con l'efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;

VISTO in particolare l'art. 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 che testualmente dispone: *“Le disposizioni del presente Decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020... Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio nazionale;*

VISTO l'art. 1 lettera z), che dispone *...sono chiusi, indipendentemente dall'attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari...;*

VISTA la circolare del ministero dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 27.03.2020 la quale chiarisce che *“ nei mercati, sia all'aperto sia coperti , può essere svolta unicamente l'attività di vendita di generi alimentari e prodotti agricoli , nonché, sempre ai sensi del citato D.P.C.M. 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo. Nel permanere il generale divieto di ogni forma di assembramento, resta altresì ferma, in tutti i casi sopra indicati, la necessità che sia garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione degli accessi e degli orari di apertura.*

VALUTATA l'esigenza di riavviare l'attività di mercato, limitatamente alla vendita dei soli generi alimentari, nel rispetto del piano predisposto e allegato alla presente ordinanza, al fine di rispondere alle esigenze espresse dagli esercenti e dalla cittadinanza, nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguenti potenziali contagi;

Visto l'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

- Di revocare l'ordinanza n. 10 del 6 maggio 2020;
- La riapertura del mercato settimanale del venerdì a partire dall'8 maggio 2020 da svolgersi in Largo della Croce, dalle ore 7:30 alle ore 13:30, con la presenza degli esercenti su aree pubbliche di soli generi alimentari e prodotti agricoli, quali titolari di posteggio fisso ed i produttori agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli abituali

frequentatori del mercato nei limiti dei posteggi disponibili), gli addetti alla vendita, non più di due operatori per ogni posteggio, sono tenuti a:

- indossare appositi DPI - Dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti);
 - rispettare la distanza interpersonale minima di un metro ed a farla rispettare anche agli avventori;
 - messa a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
- a. l'accesso all'area mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito al massimo ad un componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
 - b. gli avventori sono tenuti a seguire un percorso obbligato, delimitato da transenne e nastro bianco rosso, con unico accesso sul lato Nord/Est della piazza (di fronte alla farmacia) come indicato nell'allegata planimetria e ad indossare idonea mascherina di protezione nel rispetto della distanza interpersonale minima di un metro;
 - c. All'uscita sarà collocato a cura della ditta Diodoro Ecologia un contenitore per lo smaltimento in sicurezza di guanti e mascherine;
 - d. al fine di evitare assembramenti, l'accesso sarà regolato da personale della Protezione Civile, sotto la sorveglianza del personale della Polizia Municipale;
 - e. Il Comandante della Polizia locale o suo delegato coordinerà sul posto il personale addetto, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;

INFORMA

Che le violazioni alle disposizioni che precedono sono punite - con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la applicazione di ulteriori, eventuali sanzioni per altri illeciti;

- in materia di sanzioni e controlli si applicano le disposizioni di cui al Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 richiamato in premessa;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del D. Lvo 2 luglio 2010, n. 104, da proporre entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalle stesse date;

- la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

Dispone:

1. sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;

2. sia notificato il presente provvedimento al Segretario generale e a tutti i dirigenti per la sua esecuzione;

3. sia curata, infine, la trasmissione di copia della presente ordinanza :

-Presidente della Giunta Regionale;

-Prefetto della Provincia di Teramo;

- Questura di Teramo;

- Direzione provinciale dell'Ausl;

- Comando Stazione Carabinieri;

- Comando della Guardia di Finanza;

- Comando di Polizia Municipale;

IL SINDACO

Avv. Giovanni MELCHIORRE

Bellante, li 07/05/2020

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 314

Il 07/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio l'Ordinanza N. 11 del 07/05/2020 con oggetto: **MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ IN BELLANTE CAPOLUOGO L.GO DELLA CROCE LIMITATAMENTE ALLA VENDITA DEI SOLI GENERI ALIMENTARI. REVOCA ORDINANZA N. 10 MERCATO ALIMENTARE.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ROMANI MARTA il 07/05/2020